

fc. 223/A



CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
7 GIU. 1982		
Cat.	Classe	Fasc.
Proc. N. 2803		

*Commissariato del Governo nella Regione Puglia*

Prot. 9822/22702

Bari, li 4 giugno 1982

risp. al fog. del 5.5.1982 n. 2287



Al Sig. Presidente del Consiglio della Regione Puglia

e, p. c. : Al Sig. Presidente della Giunta della Regione Puglia

Alta Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari regionali

B A R I  
B A R I  
R O M A

OGGETTO: Regione Puglia - Legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e bilancio pluriennale della Regione Puglia (legge finanziaria 1982).

Si comunica che il Governo della Repubblica non si oppone all'ulteriore corso della legge indicata in oggetto e consente l'urgenza.

Al riguardo il Governo ha peraltro osservato:

- A) circa l'articolo 2, concernente la istituzione in bilancio del fondo per investimenti, che trattandosi di accantonamento indistinto, avente natura di fondo globale, il relativo capitolo avrebbe dovuto essere iscritto in elaborato contabile in ambito obiettivo 16 anzichè in obiettivo D. A ciò aggiungasi la esigenza che la disponibilità del predetto fondo siano utilizzate ai sensi dell'art. 38 - terzo comma - della legge regionale di contabilità che ha recepito il disposto dell'articolo 13 - secondo comma - della legge 19 maggio 1976 n. 335 - non per diretta imputazione atti di impegno delle spese bensì esclusivamente ai fini del prelievo delle somme da iscriverne in aumento ad assegnazioni dei capitoli di spesa già esistenti in bilancio o in nuovi capitoli di spesa dopo l'entrata in vigore ed in applicazione di provvedimenti legislativi regionali che autorizzino le spese medesime in specie devono essere adottati in attuazione del piano regionale di sviluppo;
- B) circa l'articolo 3 concernente la disciplina della maggiorazione del contributo in conto interessi per operatori agricoli che essendo entrata in vigore la normativa statale in indirizzo e il coordinamento per la determinazione dei tassi minimi agevolati da praticare in operazioni di credito agrario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 1982 (pubblicato su G.U. 5 maggio 1982 n. 124) la Regione dovrà provvedere ai necessari adeguamenti della propria legislazione in materia che non risulti in linea con i contenuti della predetta nuova disciplina generale.

Si restituisce, pertanto, la legge munita del visto Commissariale avente pari numero e data della presente.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
(Latilla)